Vito d'Asio

Imposizione

d'una nuova decima feudale

alla fine del Medio Evo

PER NOZZE

NOZZE

GRAOVAZ - FASIOLO

VITO D'ASIO

IMPOSIZIONE

D'UNA NUOVA DECIMA FEUDALE

ALLA FINE

DEL MEDIO EVO

AL PADRE DELLA SPOSA.

Ill.mo Signor Cavaliere.

TRA *la folla di parenti ed amici, che oggi Le presentano augurî e felicitazioni per le auspicatissime nozze dell' amata sua* GIUSEPPINA, *conceda, Lei ch' è tanto buono, un posticino anche a noi, e ci creda non ultimi nella sincerità dei voti e nel fervor dei medesimi. Credevamo dapprima che per la lieta circostanza le Muse ci avrebbero soccorsi d' una canzone o qualcosa di simile; ma avvedutici che non sentivano nessuna pietà di noi, e d' altronde non conveniva lambiccare il cervello per cantare abbastanza maluccio, ricorremmo alla prosa. Ed eccole qui la memoria d' una tra le molte brighe ch' ebbero i nostri nonni, invero non tanto felici quanto la tradizione ci vorrebbe far credere. È dessa ben poca cosa; pure il dolcissimo affetto, che Lei portò mai sempre alla propria culla, e in gran parte trasfuse nella sua* GIUSEPPINA, *e la squisita gentilezza dell' animo suo, ci affidano che vorrà aggradirla coi più cordiali augurî di felicità duratura, a Lei e ai gentilissimi Sposi. Con perfetta osservanza ci dichiariamo*

22 Settembre 1885.

Suoi devotissimi

G. D.r CICONI - D.r D. MIORINI

D.r L. MISSANA - D.r L. ZANNIER.

Asio entrò a far parte della Signoria Savorgnan nella prima metà del sec. XIV, cioè allorquando questa potentissima Casa estese i suoi dominî feudali ai Castelli e loro dipendenze della regione tra Osopo e il Cosa; e dopo dovè necessariamente seguirne tutte le vicende ereditarie. Quindi, nel 1440, Urbano e Pagano del q. Tristano Savorgnan essendo proceduti alla divisione del retaggio paterno, Pinzano con Clauzeto fu assegnato al primo, Osoppo con Vito e Anduins (1) al secondo dei fratelli.

Che se gli antichi Savorgnan eransi adoperati sopra tutto ad estendere gli aviti dominî, i discendenti loro posero ogni studio e sforzo affine di trarne il massimo vantaggio e talvolta, pur troppo, senza badare alla bontà dei mezzi. A provare la quale verità, rispettivamente alla Pieve d' Asio e ai Nobili Urbano e Pagano, basti ricordare la strana pretesa d' una specie di giuspatronato che, nel 1464, avanzarono dinanzi alla Curia di Concordia, allorchè dovea darsi un successore al Pievano Passuti. Ma il fermo contegno del Vescovo Feletto (1455-1488) sconcertò i loro disegni, e nelle nomine dei Pievani d' Asio non

(1) Anduins passò ai Savorgnan della Bandiera Signori di Pinzano per acquisto fattone dal Cav. Nicolò q. Urbano nel 1496.

s' intese più a parlare di giuspatronato Savorgnan. Riguardo poi a Vito e ai figli del q. Nob. Pagano, forse non dispiacerà leggere, quali risultano dalle carte del Processo, (1) le curiose vicende dell' imposizione d' una nuova decima sul vino, decima che il Signor Tristano tentò d' introdurre tra il 1488 e il 1491.

Mio primo intendimento era quello di riprodurre gli atti tali e quali, se non che rivedendo sopratutto le deposizioni dei Testi, m' avvidi che ció sarebbe riuscito troppo lungo e avrebbe privato della lettura di quelle vicende più d' uno di quei pochi che hanno maggior interesse di conoscerle, e non sono pratici del latino. Più ancora, riferendo i Testi fatti diversi o diverse circostanze, le deposizioni loro sarebbero tornate stucchevoli per le inevitabili ripetizioni e apparentemente discordi per la varietà di certi episodî: laonde ogni lettore, per avere dinanzi breve e chiara la serie dei fatti, avrebbe dovuto farci sopra uno studio e addirittura un' estratto. A togliere tale inconveniente presi a voltare fedelmente nella nostra lingua, conservandone quanto era possibile la semplicità dello stile, la seconda delle testimonianze perchè tra le più diffuse, e vi inserii e aggiunsi quei brani delle altre che riflettono fatti o circostanze speciali in quella non ricordati. In siffatta guisa, risultò una narrazione sola ma piena e completa. A comodo poi e tranquillità di coloro che amassero di farne un confronto, a ciascuna citazione apposi un numero romano corrispondente alla testimonianza donde fu tolta. Gli atti che tennero dietro agli avvenimenti riferiti dai Testi li riporto intieri o per estratto a seconda della loro importanza.

---

(1) Arch. Com. Fasc. XVII. — Processo di Kà Savorgnan contro il Comune di Vito per imposte sopra tutti li Beni *ut intus etc.*

I.

Saranno adesso (1490, 19 Genn.) tre o quattro anni, che verso le vendemmie, il Signor Tristano mandò per gli uomini del Comune di Vito, e così furono eletti Cristoforo de l' Orto e Tommaso Liguti che andarono a Osoppo dal Signor Tristano. E interrogato della causa perchè mandava per detti uomini, il medesimo Signor Tristano disse: *che è una certa differenza relativamente alla Decima pagata dal Comune di Vito, voglio che ci accordiamo insieme, ma adesso non è il momento, ma andremo ben d' accordo secondo quello che vorrete voi medesimi.* Alle quali parole C. de l' Orto rispose: « *Nui volemo pagar la Decima segondo che nui siemmo usadi, et segondo che hano pagado li nostri Vedrani, et non altramente;* » e allora non fu fatto altro.

Ma dopo, cioè nel 1488, il Signor Tristano fece interdire e sequestrare la vendemmia del Comune di Vito, pochi giorni avanti la festa dell' Assunzione della Beata V. M., ma poi, verso la festa di S. Michele, fu svincolata dal sequestro, con questa condizione però, che gli Uomini del Comune di Vito dovessero conservare il vino e non venderne nè berne.

E l' anno stesso, nel giorno dei Santi, il Signor Tristano

mandò ordine agli Uomini di Vito (II), che uno per ciascun fuoco dovesse andare a Osoppo da lui, sotto pena di cinquanta lire. E così andarono uno per fuoco, ma quando arrivarono lassù il Signor Tristano non c' era, chè era andato alla caccia. (I). Si presentarono quindi al Capitano Battista che li rinviò a Prete Bernardo, e P. Bernardo comandò loro di aspettare il Signor Tristano (II), che nessuno si allontanasse, e dovessero riparare e voltare l' acqua del Tagliamento verso la campagna, perchè allora batteva verso i monti; e alcuni di loro andarono a vedere e altri restarono. (IX).

E P. Bernardo, a nome del Signor Tristano, cercava indurli ora con buone parole ed ora con minaccie, perchè dovessero pagare la Decima del Vino, cioè un' orna per ogni fuoco. Ma allora non si conchiuse niente (I).

Essendo venuto il Signor Tristano, quei da Vito mandarono a Lui Leonardo Reguladino e Tommaso Liguti che a nome del detto Comune s' informassero di ciò che voleva. Il Signor Tristano chiese che ciascuno da Vito, cioè uno per fuoco, dovesse pagare un' orna di vino (II) e che lo aspettassero, perchè stava per andare ai Forni (ad furnos). Al che Leonardo rispose: « *forse vui starete troppo, io non pagai mai decima de vin, nè mi, nè li mei mazóri, nè voglio pagar.* »

E allora il Signor Tristano comandò ai suoi famigli. Giacomo da S. Daniele e Francesco, che lo mettessero in prigione; e così Leonardo fu condotto al Castello d' Osoppo in cantina e posto in ceppi. E tosto il Signor Tristano fece un Mandato, che sotto pena di cinquanta lire nessuno dovesse allontanarsi di lì. E allora furono mandati a lui Cristoforo de l' Orto e Leonardo Cecon a chiedere che si degnasse commettere questa differenza al Signor Nicolò di Savorgnano (I) e non volle; ma per comando dello stesso Signor Tristano fu fermato il del' Orto e Domenico di Pietro (Reguladino) (II) fatto da lui chiamare, e comandò loro di seguire Giacomo da S. Daniele; e così andarono al Castello di Osoppo, dove giunti furono posti in carcere ed in ceppi con Leonardo Reguladino.

E Francesco, famiglio del Signor Tristano, additando loro la carrucola della tortura (cidulam tortorii) diceva: » *io vorrò dimani metterve qua suso* (III) *se vui non si renderete a pagar el vin, questa vi farà ben render* « (II) » E mentre stavano in ceppi, Lorenzo, altra volta Capitano in Osoppo, li ricercò tre volte se volevano condiscendere a pagare detto vino. (III.) Ma essi niente promisero, e dicevano soltanto di voler fare quello che farebbe il loro Comune (III), e di pagare in quanto fossero tenuti di diritto e quello che pagavano essi e i loro antecessori, dacchè l' Illustrissimo Dominio di Venezia ebbe la Patria del Friuli (I). E stettero in ceppi per due o tre ore, e poi furono rimessi in libertà dal detto Lorenzo (III).

II.

Intanto alcuni degli altri ch' erano fuori, impauriti andavano dal Signor Tristano che era vicino alla statua o ancora presso la Villa d' Osoppo, verso il Tagliamento (VI e concordio 14 dec. 1489); e il Signor Tristano chiese a detti uomini del Comune di Vito un' orna di vino per fuoco (V), e disse: « *chi mi toccherà la man sarà in acordo con mi a pagarme una orna de vin ad anno;* » e così parecchi di Vito si accostarono al Signor Tristano e gli toccarono la mano e promisero di pagargli la detta orna di vino, sempre però che fosse di ragione il pagarla, e altrimenti no (VIII). Anche Tommaso Liguti toccò la mano al Signor Tristano e promise di pagare la detta orna di vino, ma fece questo perchè prima, Lorenzo già Capitano in Osoppo gli aveva detto; « *gli altri sono acordadi, va, ti acorda et butete in zenochione avanti Misser altramente el te disfarà del mondo;* » e lui (Liguti) temeva assai vedendo ch' erano stati carcerati i suoi compagni eletti a parlare in nome del Comune col Signor Tristano (IX). Contardo del Luri che fu il penultimo e Martino Marini dissero francamente, che non

volevano nè potevano pagare, ma volevano pagare come avevano sempre pagato i loro vedrani ed essi medesimi. Ma il Signor Tristano diceva loro: « *vui farete come li vostri vicini, io voglio che vui pagate* » (VI). I quattro o cinque che promisero al Signor Tristano il pagamento dell' orna di vino furono i seguenti, cioè Leonardo Decano, Leonardo Cecon, Tommaso Liguti e Cristoforo de la Marchesa. Ma promisero per paura delle minacce che faceva loro il Signor Tristano, il quale di più ripeteva loro di spesso; « *Andè a consiglio a Venezia a Padua et domandate, se la decima non mi vien io non la voglio* » (X). E allora non si fece altro (V). E mentre Daniele del Maser era d' alloggio all' osteria d' uno d' Osoppo andò da lui il Capitano di Osoppo con dire: « . . . . . . *volevo far el* . . . *acordati cinque*; » ma lui tornò a casa e non fece accordi perchè non pagava fitti nè decime al Signor Tristano, sibbene al Signor Nicolò (VII). C' era lassù a Osoppo anche Indrico de l' Anzulin al quale fu tolto l' asinello (Musellus), ma il Signor Tristano ordinò che gli venisse restituito, sebbene lui non facesse promessa alcuna. (XI) E quei di Vito stettero lassù due giorni soffrendo fame e inedia.

L' anno istesso poi, non molto dopo, parecchi Vicini indotti dal timore dei Mandati del Signor Tristano (dacchè il Capitano di Osoppo venne alla Villa di Vito a costringerli mediante oppignorazioni,) sebbene malvolentieri e forzati, pagarono o fecero pagare da altri per conto loro, l' orna del vino (V. e diversi). Dalla qual cosa non potè esimersi neanche Daniele Del Masero quantunque suddito del Signor Nicolò. Infatti la Vigilia di S. Gio: Batta andò alla casa di lui Antonio fratello del Decano (Leonardo Bertolisino) di Vito, e gli domandò due orne di vino che egli non volle dare. Però, nel giorno stesso, il Capitano di Osoppo gli ordinò, che sotto pena di cinquanta lire dovesse consegnare detto vino. Tuttavia gli prometteva che glielo avrebbe fatto pagare, e in questo modo lui (Del Maser) consegnò le due orne di vino meno una secchia e mezza. Il qual vino egli non lo avrebbe dato se non

gli fosse stato ordinato sotto pena come sopra; e poscia andò dal Signor Nicolò di Savorgnano al quale paga l' affitto, e così dappoi niente gli fù domandato ma niente neppure gli fù dato pel vino (VII).

III.

Inoltre quest' anno (1489), la Vigilia dei Santi, Indrico de l' Anzulin, Daniel Pasqualis, Indrico e Contardo del Luri, Indrico Tivan, Domenico Mioni, Domenico di Agostino, Domenico Reguladin, e Leonardo di Giovanni con altri da Vito, per Mandato del Capitano, sotto pena d' una Marca, erano andati a Osoppo a far un piovego gratis, per portar pietre al Castello; allorchè sul tardi, quando doveano cenare, da Battista Capitano vennero messi in carcere e in ceppi, e vi stettero tre giorni e tre notti maltrattati dal Capitano e soffrendo gran freddo. E più volte furono richiesti dal medesimo se volessero pagare detto vino, ma non volevano mai promettere; e così erano tenuti in prigione (X), perchè il Capitano non volea lasciarli finchè non si fossero obbligati a pagare detta orna di vino. E così, finalmente costretti (V) dalla paura delle prigioni e dal freddo, tutti promisero, meno Daniele Pasqualis che non volle (IV.); e ciò fu scritto da P. Bernardo ufficiante in Osoppo (V).

Contardo del Luri raccontò di essere stato in ceppi un giorno e una notte tutto ghiacciato, tanto che gli bisognò riscaldare i piedi con acqua calda. E quando fu messo nel ceppo era presente Daniele di Francesco e Martino del Decano di Anduins e un tale di Cuesta-Longa; e lui (Contardo) pregava il Capitano che non chiudesse il ceppo tanto strettamente, ma questi vieppiù calcava il ceppo coi ginocchi. E se Contardo non avesse avuto un chiodo che introdusse nel ceppo, avrebbe avuto rovinata la gamba. Sebbene ciò non ostante gli cadde tutta intorno la pelle della gamba dove fu serrata nel ceppo.

Per le quali cose finalmente, forzato dal freddo e dalla paura, promise di pagare detta orna di vino, perchè come disse, era maltrattato a segno che se avesse avuto tutto il Friuli lo avrebbe dato per poter uscire di là e scampar quelle pene (VI).

Accadde pure a Pietro di Domenico Venuti, scarcerato che fu, di lasciare a Osoppo il mussetto o asinello (*mussello sive asello*) e tornò a casa senza. Avendo poi mandato il fratello Leonardo, perchè riconducesse gli asini di coloro ch' erano stati al piovego, questi venne dal Capitano messo in carcere ma non in ceppi; e narrò che mai più ebbe a patire tanto, nè tanto freddo, e che a quel modo forzato promise di pagare il vino; e così fu lasciato in libertà e ricondusse a casa il suo asinello (VIII).

Tommaso Liguti carcerato anch' esso e posto in ceppi, non potè riavere dal Capitano la libertà finchè, vinto dalla brama di lasciare quel luogo, non promise con giuramento di pagare l' orna del vino; e subito dopo che fu a casa consegnò il vino al Decano di Vito, perchè altrimenti temeva di commettere uno spergiuro (IX).

Anche Indrico de l' Anzulin racconta che se vollero quei di Vito uscire dal carcere, bisognò loro promettere di pagare un' orna di Vino, e lui promise perchè era oppresso da grande spavento e se gli avessero anche domandato di più, più avrebbe promesso, pur di uscire di là. Perchè tanto era il freddo e tanto fu molestato che credette di doverne morire allora. A dir breve non passò mai più giorni e notti peggiori (XI).

IV.

La nuova di quanto era accaduto in Osoppo la sera del due Novembre, giunse a Vito nella notte medesima, e con tale prontezza si avvisò al da fare per la liberazione dei capifamiglia detenuti, che entro il giorno tre, il Magnifico Luogote-

nente (I) della Patria, ordinava alla sua Cancelleria in Udine di spiccare il Mandato che segue, bollato colla bolla di S. Marco:

« CAPITANEO OSOPHI »

« Egregie dilecte noster. Xe comparso davanti my Lonardo Reguladin et Daniel Blasirin da Vit lamentandose per nome de alguni li quali vui avete carcerado exponendone che Sabeda proxima havete chiamadi homini circha quindese a certe opere di questo Castello i quali volintiero vi hanno servito. Et compida l' opera avete monstrado darli da cena, et avetili tenuti in logo, dove poi li avete fato retegnir, vogliendoli costrenzer a pagar certa decima: Cosa certo, si così è, dispiazevole et non tolerabile: però vi comandemo in pena de lire cento che subito ricevute le presente dobbiate relaxar tutti quelli havesti retegnudo con tuti animali et altre cosse et più non li molestedi, perchè non è conveniente. Che se pure dovesti aver alguna cossa Vui solo vi faceste raxon: ma se volete alguna cossa, fateli convegnir davanti de my hover suo giudice competente, Et fate sì che più non habiamo raxon de scrivervi per questo. Utini die tertio Novembris 1489. »

Questo Mandato giungeva a Osoppo molto probabilmente il quattro di Novembre, e influì senza dubbio a che il Capitano Battista, come narrano i Testi, tentasse sui detenuti un' ultimo assalto. Gli riusciva di estorcere a quegli infelici una promessa? e lui contava per guadagnata la Decima al suo Signore. Non gli riusciva? E quegli sventurati che ignoravano gli ordini del Luogotenente, avrebbero considerato la liberazione quasi un' atto grazioso della sovrana clemenza del Capitano. Ma gli orrori del carcere, i ceppi, il freddo, la fame e la paura di peggio, come si è veduto, aveano doma la costanza di quegli infelici, che credendosi privi d' ogni umano soccorso, all' ultimo assalto del Capitano erano già rassegnati ad arrendersi. Per dare poi alle loro promesse l' aspetto della legalità, il Capitano le fece stendere in iscritto, e ad assicurarne l' esecuzione, tolse dei pegni; e la sera del giorno cinque licenziò i detenuti. Oltrechè

dalle deposizioni dei Testi, *passim*, l'oppignorazione degli animali e delle robe emerge dall'altro Mandato che quei di Vito poterono avere dal Luogotenente nel posdomani della loro liberazione.

« CAPITANEO OSOPHI. »

« L'altro zorno vi scrivessimo che dovesti relaxar alguni carceradi per Vui, al modo et per la raxon che ve scrivessimo. Et par habiate in parte obedito le letere nostre relaxando dicti carcerati, ma havete retegnudo le loro robe senza alguna raxon ne cognicion de justitia. Però vi comandemo che subito in pena de lire duecento dobiate restituir a diti che erano carceradi ovver suo messo li animali et altre robe che li havesti retegnudo, et se non lo farete vi toremo questa pena et la pena delle lire cento de la prima lettera. Et vogliendo voi dir altro in contrario comparete a mi zobia proxima che vien. Et siate cauto de non offender alguno de ditti carceradi, o vero chi per loro procurasse nè alguna altra persona: perchè se aldiremo (udremo) nessuna querela de Vui, provederemo con Justitia che li pover homini possano viver in Pace. Utini die VII Novembris 1489.

« All'udir parole d'un tanto Signore, così gagliarde e sicure, e accompagnate da tali ordini, ripeteremo col Manzoni (Prom. Sposi C. I.), viene una gran voglia di credere che al rimbombo di quelle, » il Capitano di Osoppo si affrettasse ad obbedire immantinente. Ma la testimonianza del Luogotenente stesso (1) ci obbliga a credere tutto il contrario e ancora di peggio, perchè intanto il Capitano, facendo mostra di credere nella legalità delle promesse estorte ai carcerati, procedeva colla massima disinvoltura all'esazione del vino.

(1) Die XI. Novembris 1489 replicatum fuit mandatum in poena librarum 200 quod restituat pignora etc. Et quod die sabbati personaliter comparere debeat Utini etc.

« CAPITANEO OSOPHI »

Egregie dilecte Noster. Rilasciaste d' ordine mio alcuni che avevate cercato, ma prima di determinarvi a rilasciarli, esigeste o aveste commissione di esigere certo vino contro ogni debito di diritto e d' onestà. Per il che, richiesti del nostro appoggio, Vi comandiamo che, avute queste nostre lettere, dobbiate restituire tutta la quantità di vino ricevuta, ne più molestare detti carcerati sotto pena di cinquanta lire da togliersi a voi e da devolversi alla Camera se farete altrimenti, e se avete da dire in contrario qualchecosa comparirete personalmente fra otto giorni da oggi. Udine 28 Novembre 1489.

V.

Finalmente, come Dio volle, il 5 di Decembre 1489, dal campo dei fatti la questione si portava in quello del diritto. Ciò avvenne mediante un compromesso esteso dal Notaio e arbitro Lorenzo Papireo (1) firmato dal Sig. Girolamo (2) Savorgnan per se e Fratelli (3) dall'una, e da Leonardo Reguladino Sindaco e Procuratore degli uomini e Comune di Vito dall' altra parte. Con un tale atto i contendenti prendevano tempo sino al giorno 14 di Decembre; i Savorgnan per produrre i loro titoli, consuetudini e diritti all' esazione della decima del vino, e il Comune di Vito per dimostrare in qual guisa fosse stato costretto al pagamento del medesimo.

Il giorno fissato le Parti si raccolsero nella Sacristia della

(1) Lor. Papireo da S. Daniele era Cancelliere dell' Ospitale maggiore della Misericordia in Udine. In origine appartenevano a lui tutti gli atti della causa meno la finale sentenza, ma nel 1531 addì 23 di Giugno si dovè ricorrere al celebre Federico Buiato perchè rogasse una copia autentica delle deposizioni dei Testi, deposizioni che l' umidità e il tempo avevano guasto seriamente.

(2) L' illustre difensore di Osopo contro le armi dell' Imperatore Massimiliano.

(3) Tristano citato di sopra e Giacomo Capitano coi Fiorentini.

Chiesa di S. Stefano in Udine e là, alla presenza del Not. Papireo, il Sig. Girolamo si fece nuovamente a domandare la decima del vino, cioè un' orna per ciascun fuoco del Comune di Vito, corroborando la sua pretesa col *Concordio* da detti Uomini e Comune già stipulato col Sig. Tristano di lui fratello fuori della villa di Osoppo, presso il Capitello che è verso il Tagliamento; e sostenne essere in virtù di tale *Concordio* che essi Sig. fratelli e per loro il Capitano di Osoppo nell' anno successivo alla stipulazione del medesimo avevano esatto un' orna di vino per fuoco. Senonchè il Sindaco Reguladino difeso dall' Avv. Giacomo De Lucianis, come ammise l' esistenza del Concordio, altrettanto francamente oppose che quelli di Vito eransi indotti a condiscendervi per la violenza, e che il vino lo avevano pagato loro malgrado, perchè erano stati messi in prigione, a provare le quali cose domandò due mesi di tempo.

Di comune consenso fu delegato ad assumere le prove testimoniali il Not. Papireo che si recò a tal' uopo in Vito il 19 Gennaio 1490 e fatto prestare il giuramento « *ad sancta dei Evangelia,* » assunse (1) nel seguente ordine i Testi introdotti dal Comune. I. Leonardo Reguladino di anni 50. II. Cristoforo del' Orto di anni 45. III. Domenico di Pietro Reguladino di anni 32 IV. Daniele Pasqualis di anni 36 circa. V. Indrico del Luri di anni 50. VI. Contardo del Luri di anni 44. VII. Daniele del Maser di anni 40. VIII. Leonardo di Domenico Venuti di anni 40. IX. Tommaso Liguti di anni 55. X. Cristoforo de la Marchessa di anni 50. XI. Endrico de l' Anzulin di anni 48.

In generale, dalle loro deposizioni emerse che se il Sig. Tristano avesse riportato vittoria nella causa, molti dei Vicini di Vito avriano sofferto un gran danno, e perciò essi erano contenti di pagare quello che pagavano al tempo del padre del Sig. Tristano e da quando il Dominio Veneto ebbe la Patria

---

(1) Ciò avvenne in *Cortinis*, nel luogo stesso dove il 28 Luglio di quest' anno, la Musica dell' artiglieria italiana addetta al poligono di Spilimbergo, fece udire i suoi armoniosi concerti.

e che sempre ebbero a pagare anche i loro vecchi (I) Ma d'altronde è pur vero che se il Sig. Tristano avesse vinto non avrebbero sofferto gran danno quelli che già pagavano le decime in denari. Perrochè se gli uomini di Vito avessero condisceso a pagare l'orna del vino, il Sig. Tristano avrebbe loro diffalcato una determinata quantità del denaro che essi pagavano di decima (II); ad ogni modo il fitto si sarebbe elevato d'assai (III). Perrochè, chi ad esempio pagava prima da trenta in quaranta soldi di decima, dopo avria dovuto pagare un'orna di vino.

Ma nella causa promossa per questo titolo contro il Sig. Tristano intervennero tutti i Vicini; che coloro i quali non fossero intervenuti sarebbero stati espulsi dalla Vicinia; tutti però dichiaravano di desiderare che vincesse colui che aveva ragione. Soltanto Daniele del Masero confessò di bramare che trionfasse il Comune di Vito perchè non era mai solito di pagar detto vino.

Passiamo ora all'atto del 15 Febbraio 1490 col quale le parti raccolte nel Palazzo Comunale di Udine, prorogarono il termine già convenuto sino al ritorno del Sig. Tristano.

Pare che ai Savorgnan, e al Sig. Girolamo sopra ogni altro, pesassero assai le deposizioni dei Testi assunte dal Papireo. Infatti il 22 Maggio 1490 riunitisi i contendenti in Udine nella contrada di S. Stefano davanti la Chiesa, allorchè quelli di Vito instarono per la pubblicazione delle testimonianze, il Sig. Girolamo domandò tempo a consigliarsi per tutto il giorno successivo; e gli fu accordato, però senza pregiudizio delle parti.

VI.

Agli Atti riferiti segue una lacuna di quasi due anni dopo i quali c'incontriamo nel Laudo pronunziato dal Sig. Nicolò Savorgnano li 30 Nov. 1491, che nei seguenti termini chiuse nobilmente e per sempre la questione.

« Con questa nostra sentenza cassiamo e annulliamo il
« *prefato concordio,* l' esame e le deposizioni dei Testi e tutte le
« Scritture e processi fatti, fatte, fatto per questa causa, cose
« tutte che vogliamo e dichiariamo essere di nessuna forza,
« efficacia o valore come se avvenute non fossero. Rimettendo
« le Parti stesse nel primiero loro stato com' erano prima del
« concordio. Assolvendo e sentenziando per assolte le parti
« stesse dalle spese fatte *hinc inde* coi frutti percepiti. » (1)

E con ciò dò fine anch' io, pago di far notare che alla pubblicazione del Laudo, pei Savorgnan del Monte assisteva il Sig. Tristano che colle sue soperchierie, era stato il primo autore della causa, e non l' illustre Girolamo il quale non vi aveva avuto altra parte da quella in fuori che gli era assegnata dalla solidarietà fraterna e dall' onore della sua casa; e da ultimo che cavalleresca e a tutti nota dovea essere la lealtà del Sig. Nicolò Savorgnan della Bandiera che quelli da Vito pei primi avevano proposto come il giudice migliore della vertenza sebbene feudatario ancor lui e cugino dei Savorgnan del Monte.

Come istituzione il feudalismo medioevale spariva da tempo e tempo, ma ciònonostante si vedono sorgere sempre nuovi feudatarî e forse non meno perniciosi degli antichi, appunto perchè mascherati di legalità e libertà. Auguro pertanto al Comune e Uomini di Vito che per ogni novello Tristano col quale dovranno aver briga, possono trovare nel ceto stesso di lui caratteri altrettanto nobili come quelli di Girolamo e Nicolò Savorgnan.

D.^r L. Zannier.

(1) V. l' Appendice.

APPENDICE.

. . . . s Nicolaus de Savorgnano M . . s Patricius Venetus Judex et ami . . . . . . comunis amicus electus et assumptus de voluntate infrascriptarum . . . . causa et defferentia . . . et vertente . . . . . Inter Magnificos et generosos Dominum Tristanum et fratres de Savorgnano ex una parte; et homines et Commune de Vito eorumdem famuli subditi ex alia, occasione et causa certae praetensae decimae Vini etc. Et quoniam ipse magnificus D.nus Tristanus et fratres novum fecerant concordium cum eisdem hominibus et Communi. In quo augmentaverunt et creverunt ipsam decimam ultra solitum quod solvebant. Ea propter nolentes praefati homines et Commune de Vito stare dicto novo concordio litigium inchoaverunt cum praefatis magnificis Domino Tristano et fratribus suis Dominis et pa . . . nis et produxerunt de juribus suis, examinareque fecerunt nonnullos . . . . . . testes, prout de productis concordiis examinatione testium et aliorum iurium . . . . productione constare asseruerunt manu egregii et magnifici Notarii de Papiris de Sancto Danielo civis Utini. Unde prae . . . . et concordio et pro vitandis laboribus dispendiis et menom . . . . scandalis quae de facili oriri possent. Jesus Christi eiusque Ge . . . . ginis intemeratae Mariae a quibus cuncta recta procedunt . . . . de voluntate ambarum partium dicimus, sententiamus, componimus, concordamus, judicamus etc. amicabiliter declaramus in hunc modum; videlicet; quod per hanc nostram sententiam cassamus, revocamus et annullamus praedictum concordium, examinationem et testium depositionem ac omnes scripturas et processus hac de caussa factos factas factum quos quas et quod volumus et declaramus nullius esse roboris efficaciae vel valoris ac perinde si facta non essent. Reducentes

partes ipsas in pristinum statum prout erant ante eiusmodi concordium. Absolventes et absolutas esse sententiantes partes ipsas ab expensis hinc inde factis cum fructibus perceptis. Et haec omnia meliori modo via jure causa et forma quibus melius possumus et debemus. Laus omnipotenti Deo.

Lata edita et in hiis scriptis sententiantis pronunciata et promulgata fuit suprascripta sententia per suprascriptum magnificum D.num Nicolaum actum per me Franciscum, Notarium infrascriptum. Sub Anno Nativitatis Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo Indictione Nona die vero Merchurii ultima Novembris.

Utimi in domibus propriae habitationis supradicti magnifici Do.mni Nicolai super podiolo praesentibus Niccolao Vincentino q.m Petri, Andrea q.m Helisei de Ceneta, famigliares ipsius magnifici Do.mni Nicolai, his duobus Utini habitantibus, Leonardo q.m Danielis textoris De Turrida, Leonardo et Thoma fratribus Joannis Pelleati, Dominico Jayco de Concordia, Jacobo filio Joannis Agathea de Buia testibus adhibitis vocatis et requisitis, et praesentibus magnifico et generoso D.mno Tristano Interveniente pro se et fratribus pro quibus promisit de rati habitione sub obligatione omnium suorum bonorum praesentium et futurorum nec non Leonardo Reguladini Syndico et . . . . . Communis et hominum de Vito ac Martino Marini nuncio dictorum hominum et Communis laudantibus ipsam sententiam in omnibus et per omnia.

Fran-ciscus

Et ego Franciscus q.m . . . Petri Bartolomei Notarii Maniaci civis et habitator Utini publicus Imperiali auctoritate Notarius prolationi suprascriptae sententiae praesens fui eaque rogatus et requisitus scribere fideliter scripsi et publicavi meis hic signo et nomine consuetis appositis. In fidem robur et testimonium omnium praemissorum.

Visto, nulla osta per la stampa

Portogruaro, 14 Settembre 1885.

CAN. TEOL. LUIGI TINTI VIC. GEN.